

TAR Brescia 07/10/1996 n. 966

legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dall'art. 8 bis del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, nei procedimenti finalizzati alla scelta dei contraenti in materia di opere pubbliche e disciplinati dalla normativa nazionale (e non da quella comunitaria) non è più operante il principio fissato dall'art. 41 n. 1 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, che autorizzava la P.A. ad esperire il procedimento a trattativa privata nel caso in cui la licitazione privata, precedentemente bandita, fosse andata deserta.